



COMUNE DI VILLASIMIUS

PROVINCIA SUD SARDEGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.

==.==.==.==.==.

N. 1 del 03-01-2020

COPIA

OGGETTO: Esercizio provvisorio 2020/2022. Assegnazioni dotazioni finanziarie (capitoli) ai Responsabili di servizio.

L'anno **duemilaventi** ed addì **tre** del mese di **gennaio** con inizio alle ore **15:30** in Villasimius nella Sede Comunale si è adunata la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il sig. **Gianluca Dessi'**

Sono presenti i Sigg. Assessori:

Dessi' Gianluca	Sindaco	P
Marci Maurizio	Vicesindaco	P
Ghiani Sergio	Assessore	A
Marini Elena	Assessore	P
Vargiolu Paola	Assessore	A

risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assiste il Segretario Comunale **Angelo Steri**

..*.*.*.*.*.*

Il Presidente assume la presidenza e constatato il numero legale, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 163 del D.lgs. 18 agosto 2000, numero 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, a mente del quale:

1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.
3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222.
4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.
5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
 - a. tassativamente regolate dalla legge;
 - b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

c.a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2, lettera i-bis).
7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.

RICHIAMATI:

- l'art. 169 del Tuel ai commi 1 e 3 prevede che negli Enti Locali di minore dimensione demografica, sulla base del Bilancio di previsione annuale deliberato dall'organo consiliare, la Giunta Comunale ha facoltà di definire il Piano Esecutivo di Gestione (P.e.g.), determinando gli obiettivi gestionali ed affidando gli stessi, unitamente alle risorse necessarie, ai responsabili dei servizi
- il D.Lgs. 27.10.2009 n. 150 (c.d. Decreto Brunetta) contiene disposizioni di principio, applicabili agli enti locali, che introducono nell'ordinamento italiano il ciclo di gestione della performance;
- l'art. 3 del D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 213/2012, testualmente recita "Il piano esecutivo di gestione è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con la relazione previsionale e programmatica. Al fine di semplificare i processi di pianificazione gestionale dell'ente, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'articolo 10 del precitato D.Lgs. n. 150/2009, sono unificati organicamente nel piano esecutivo di gestione";

CONSIDERATO che il vigente Regolamento comunale per gli uffici e i servizi pone in capo all'organo esecutivo l'approvazione di un Piano Esecutivo di Gestione da assegnare ai responsabili delle maggiori articolazioni di struttura (servizi/settori), su proposta del segretario comunale;

PRESO ATTO che, con Decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato nella Serie Generale della Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17/12/2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/22 degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2020 e che, fino a tale data, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio;

VISTO il bilancio di previsione 2019/21 approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 10/04/2019 e successive modifiche;

VISTO il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 10/04/2019 e successive modifiche con il quale, ai sensi dell'articolo 169 del D.lgs. 267/2000:

1. sono stati individuati gli obiettivi della gestione e affidati, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi;
2. le entrate e le spese previste nel bilancio previsionale 2019/21 sono state articolate, rispettivamente in titoli, tipologie, categorie, capitoli, e articoli, secondo il rispettivo

oggetto (entrate) e in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli e articoli (spese);

RITENUTO che:

1. al fine di garantire la corretta funzionalità degli uffici e il regolare svolgimento dell'attività amministrativa, occorra attribuire ai Responsabili dei Servizi le risorse finanziarie per il periodo di esercizio provvisorio, secondo le previsioni di bilancio 2019/21 e, comunque, conformemente all'assegnazione disposta con il piano esecutivo di gestione approvato per il triennio 2019/21;
2. nelle more dell'approvazione dei documenti di programmazione finanziaria per il triennio 2020/22, sia necessario autorizzare la gestione finanziaria secondo la medesima ripartizione in capitoli di entrata e spesa effettuata per il triennio 2019/21;

VISTI i decreti sindacali nn. 17-27-32-35-36-37/2020 e n. 1/2020 di nomina dei Responsabili dei Servizi ai sensi dell'articolo 109 del D.lgs. 267/2000 sono stati;

RAVVISATO di dare al presente provvedimento immediata eseguibilità onde garantire l'immediata operatività dell'attività gestionale nell'esercizio in corso;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000, espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione resa in forma palese

UNANIME DELIBERA

1. DI AUTORIZZARE, nelle more dell'approvazione dei documenti di programmazione 2020/22, la gestione finanziaria secondo la medesima ripartizione in capitoli di entrata e spesa effettuata per il triennio 2019/21.
2. DI ATTRIBUIRE ai Responsabili dei Servizi le risorse finanziarie (capitoli) necessarie a garantire la corretta funzionalità degli uffici e il regolare svolgimento dell'attività amministrativa durante il periodo dell'esercizio provvisorio, secondo le previsioni di bilancio previsionale 2019/21 e conformemente all'assegnazione disposta con il Piano Esecutivo di Gestione approvato per il triennio 2019/21.
3. DI RACCOMANDARE ai Responsabili dei Servizi l'osservanza del disposto dell'articolo 163, commi 3, secondo periodo, e 5 del D.lgs. 267/2000.

- Con successiva e separata votazione palese ed unanime, di dichiarare la Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to Gianluca Dessi'

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Steri

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente deliberazione è in pubblicazione dal al per quindici
giorni ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/00

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Steri

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 03-01-2020:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile;

Il Segretario Comunale
F.to Angelo Steri

=====

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Li' 07-01-2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO